

D.M. 10 agosto 2011 ⁽¹⁾.

Disposizioni per l'integrazione del sostegno al settore del riso nel regime di pagamento unico. ⁽²⁾

(1) Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 ottobre 2011, n. 245.

(2) Emanato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE

ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il [regolamento \(CE\) n. 73/2009 del Consiglio, del 19 gennaio 2009](#), che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune ed istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori, che modifica i [regolamenti \(CE\) n. 1290/2005](#), (CE) n. 247/2006, [\(CE\) n. 378/2007](#) e abroga il [regolamento \(CE\) n. 1782/2003](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1120/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009](#), recante modalità di applicazione del regime di pagamento unico di cui al [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#);

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1121/2009 della Commissione, del 29 ottobre 2009](#), recante modalità di applicazione del [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) del Consiglio per quanto riguarda i regimi di sostegno a favore degli agricoltori di cui ai titoli IV e V di detto regolamento;

Visto il [regolamento \(CE\) n. 1122/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009](#), recante modalità di applicazione della condizionalità, della modulazione e del sistema integrato di gestione e controllo di cui al [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#);

Visto il [decreto ministeriale 5 agosto 2004](#), concernente disposizioni per l'attuazione della riforma della politica agricola comune, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 191 del 16 agosto 2004 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il [decreto ministeriale 15 marzo 2005](#), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 27 aprile 2005, n. 96, concernente disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 e n. 1973/2004 della Commissione, del 29 ottobre 2004,

concernenti norme comuni relative ai regimi di sostegno e l'uso di superfici ritirate dalla produzione allo scopo di ottenere materie prime;

Considerato che con il [regolamento \(CE\) n. 73/2009](#) sono state riviste le disposizioni riguardanti i regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune, in particolare, le norme di concessione dell'aiuto specifico per la produzione di riso a partire dal 2012;

Considerato che occorre stabilire le modalità per l'integrazione nel regime di pagamento unico degli importi erogati a titolo del suddetto regime di aiuto, in particolare per quanto concerne il calcolo del valore dei titoli all'aiuto per ciascun agricoltore;

Considerato che, ai fini dell'attribuzione dei titoli all'aiuto spettanti agli agricoltori, per evitare disparità di trattamento tra gli stessi, è opportuno scegliere un periodo rappresentativo che comprenda l'intero arco temporale previsto dall'[art. 64 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#);

Considerato che, ai sensi dell'[art. 64 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), occorre fissare criteri oggettivi e non discriminatori per l'assegnazione degli importi di riferimento;

Ritenuto opportuno fissare i predetti criteri, nell'ambito del massimale disponibile, sulla base degli importi percepiti dagli agricoltori;

Ritenuto opportuno affidare all'AGEA l'attuazione delle disposizioni del presente decreto;

Visto l'[art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428](#), concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee (legge comunitaria per il 1990) così come modificato dall'[art. 2, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2004, n. 157](#), convertito con modificazioni dalla [legge 3 agosto 2004, n. 204](#), con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole e forestali, nell'ambito di sua competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nella seduta del 27 luglio 2011;

Decreta:

Art. 1 *Campo di applicazione*

1. Il presente decreto fissa le disposizioni per l'integrazione dell'aiuto specifico per il riso, di cui all'[art. 73 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#), nel regime di pagamento unico.

Art. 2 *Ammissibilità e periodo rappresentativo*

1. Gli importi relativi all'aiuto di cui all'[art. 1](#) sono attribuiti, a valere dal 1° gennaio 2012, agli agricoltori che rispondevano alle condizioni di ammissibilità per tale aiuto per almeno un anno all'interno del periodo di presentazione di domanda unica 2005, 2006, 2007 e 2008.

Art. 3 *Calcolo dei titoli all'aiuto*

1. Il calcolo degli importi di riferimento per gli agricoltori che hanno ricevuto l'aiuto specifico per il riso è basato sulla media degli importi ricevuti nel periodo rappresentativo di cui all'[art. 2](#). Per gli agricoltori, così come definiti all'[art. 2, lettera l\), del regolamento \(CE\) n. 1120/2009](#), che hanno iniziato l'attività agricola nel periodo dal 2005 al 2008, la media si basa sugli anni in cui hanno svolto l'attività agricola.

2. Gli importi di riferimento sono calcolati entro il massimale di 99,473 milioni di euro.

3. Il calcolo del valore e del numero dei titoli all'aiuto è effettuato secondo quanto previsto dall'[art. 64 del regolamento \(CE\) n. 73/2009](#).

Art. 4 *Assegnazione dei titoli all'aiuto*

1. Gli agricoltori aventi diritto presentano all'organismo pagatore competente la domanda di fissazione dei titoli all'aiuto congiuntamente alla domanda unica entro il 15 maggio 2012.

Per la fissazione dei titoli all'aiuto si tiene conto, in particolare, di quanto disposto ai commi 5 e 9 dell'[art. 6 del decreto ministeriale 5 agosto 2004](#).

2. Il calcolo o l'adeguamento dei titoli è effettuato entro i termini previsti dall'[art. 25 del regolamento \(CE\) n. 1120/2009](#).

Art. 5 *Modalità attuative*

1. AGEA dispone, con propri provvedimenti, l'applicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
